



Prefettura – U.T.G. di Brindisi



ASL Brindisi

PugliaSalute

A.S.L. della provincia di Brindisi

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA-UTG DI BRINDISI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SEGNALATE AI SENSI DELL'ART. 75 DEL T.U. N. 309/1990 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 49/2006

PREMESSO CHE:

- a) il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 09 ottobre 1990, n.309, all'art.75, attribuisce al Prefetto, attraverso l'ausilio del Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze, la competenza dell'avvio di un procedimento amministrativo - sanzionatorio a carico della persona nei cui confronti è stata accertata, dalle Forze di Polizia, la detenzione di sostanza stupefacente destinata al consumo personale;
- b) nell'ambito di tale procedimento è previsto un momento di particolare rilevanza caratterizzato dal colloquio effettuato dal Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze che, mediante la specifica professionalità dell'Assistente Sociale, mira ad accertare le ragioni che hanno indotto la persona alla violazione e ad individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni, in esito al quale viene poi deciso il provvedimento da adottare;
- c) il consistente numero di segnalazioni non consente di definire in tempi brevi il prescritto procedimento e, pertanto, il colloquio, effettuato a distanza di tempo, rischia di diventare poco efficace rispetto alle previsioni normative orientate a fornire utili stimoli di riflessione nella persona segnalata circa le conseguenze derivanti dall'uso di qualunque tipo di sostanza stupefacente per indurla a non commettere ulteriori violazioni ovvero - nel caso di soggetto con situazione di tossicodipendenza conclamata - ad intraprendere un percorso di recupero;
- d) con le modifiche intervenute con la legge 49/2006, il colloquio ha assunto una diversa connotazione, essendo venuta meno la possibilità, da parte della persona segnalata, di intraprendere un programma di recupero presso il Ser.T. in alternativa alla sanzione, fattore questo che, in parecchi casi, rappresentava per la persona segnalata la motivazione chiave per avviarsi ad un trattamento di recupero;
- e) un raccordo con il Ser.T. mediante la disponibilità di proprio personale per l'effettuazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del colloquio previsto dal citato art. 75, può consentire - anche in relazione alle attribuzioni riconosciute allo stesso Servizio dall'art. 121 del D.P.R. n. 309 - la messa in atto di strategie finalizzate all'adozione di



efficaci interventi preventivi che possano rilevare precocemente il problema e ridurre i rischi e le patologie correlate ad una cronicizzazione del fenomeno stesso;

- f) al fine di promuovere sinergie tra il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura - ed i Servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, si ritiene proficuo attuare una intesa operativa;
- g) obiettivo del colloquio dovrebbe essere quello di giungere ad una valutazione complessiva del trasgressore ed eventualmente promuovere l'avvicinamento ai servizi pubblici o privati di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze attraverso l'azione deterrente della sanzione;
- h) il Ministero dell'Interno, con circolare n. 6/RU/2019 emanata in data 21 marzo 2019 dalla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e le risorse strumentali e finanziarie, ha comunicato che nulla osta alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa per l'intervento del personale delle Aziende Sanitarie all'espletamento del colloquio motivazionale;
- i) a tal riguardo l'Azienda Sanitaria di Brindisi ha manifestato la disponibilità ad aderire alla definizione di un apposito accordo;
- j) il Ministero dell'Interno- Gabinetto del Ministro, con nota n. 11013/17 Uff.VI Diritti Civili e Sociali in data 20/02/2020, non ha ravvisato motivi ostativi alla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1

OBIETTIVI - La Prefettura e l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze istituzionali afferenti alla prevenzione, alla diagnosi e all'intervento precoce nei confronti degli assuntori di sostanze stupefacenti, segnalati ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/1990, come modificato dall'art.4 - ter della legge 49/2006, collaborano per la realizzazione di modalità operative condivise finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Ridurre i tempi che intercorrono tra la segnalazione delle Forze dell'Ordine alla Prefettura e l'espletamento del prescritto colloquio, così da scongiurare, durante tale periodo, l'innescarsi di possibili meccanismi di dipendenza;
- Realizzare in tale ottica un "approccio precoce" con i Sert.T. del soggetto segnalato ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/1990, inteso come possibilità di entrare in contatto con gli operatori e di instaurare una relazione all'interno della quale trovare uno spazio di riflessione e crescita personale;
- Offrire una maggiore possibilità di recupero attraverso l'espletamento di un colloquio finalizzato anche all'eventuale "aggancio" della persona per un eventuale percorso di



recupero da concordare con il Ser.T. al fine di esplorare le modalità con cui si manifesta il consumo di stupefacenti, aumentare le percezioni del rischio nei giovani consumatori, fornire una informazione dettagliata sugli effetti delle sostanze e sulle leggi di riferimento;

Art. 2

MODALITÀ' OPERATIVE - Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la Prefettura, attraverso il Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze, si impegna a:

- a) Avviare un tavolo tecnico interistituzionale al fine di definire i necessari riferimenti teorici sulla normativa che regola il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all'art.75 del DPR 309/1990 come modificato dall'art 4- ter della legge 49/2006, nonché gli opportuni strumenti di lavoro per l'espletamento del previsto colloquio;
- b) Assicurare la disponibilità di quanto occorrente sul piano logistico ed il supporto di volta in volta richiesto per gli adempimenti connessi alle attività previste dal presente accordo;
- c) Effettuare la necessaria attività di confronto finalizzata anche alla condivisione della proposta formulata in relazione alle risultanze del colloquio sulla base delle quali adottare il relativo provvedimento, fermo restando il ruolo del colloquio sanitario da parte dei professionisti messi a disposizione dall'ASL di Brindisi che operano in un regime motivazionale e non sanzionatorio;

L'Azienda Sanitaria di Brindisi si impegna a:

- a) Designare, in relazione alle finalità di cui al presente accordo, un Assistente Sociale in servizio presso la Direzione socio-sanitaria aziendale;
- b) Autorizzare la medesima unità ad effettuare presso la Prefettura, senza oneri per quest'ultima, le prestazioni lavorative connesse all'espletamento del colloquio motivazionale;
- c) Assicurare la presenza di detta figura professionale per complessive 10 ore settimanali, articolate su due giorni alla settimana, al fine di garantire la continuità delle sedute e l'abbattimento delle liste di attesa per i colloqui;
- d) Informare tempestivamente la Prefettura su eventuali assenze o situazioni che non consentono di rispettare gli impegni assunti, compresa l'eventuale partecipazione a percorsi formativi mirati;
- e) Le attività di collaborazione svolte dall'Assistente Sociale designato saranno soggette alle garanzie di tutela della riservatezza a norma delle disposizioni vigenti in materia nonché a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché con le disposizioni in materia di trattamento dei dati per finalità di polizia, previsti dal D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018.

Art. 3



Prefettura – U.T.G. di Brindisi



ASL Brindisi

PugliaSalute

A.S.L. della provincia di Brindisi

ONERI - Nessun ulteriore onere è a carico delle parti.

Art. 4

DURATA – Il presente protocollo d'intesa avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e sarà rinnovato, con comunicazione scritta tra le parti 6 mesi prima della scadenza, salvo esplicita disdetta delle parti.

Potrà inoltre subire, previo accordo tra le parti, dopo il primo periodo di sperimentazione, fissato in un anno dalla sottoscrizione, le modifiche e/o le integrazioni che si riterranno necessarie.

Brindisi, 3 marzo 2020

Il Prefetto di Brindisi
Umberto Guidato

Il Direttore Generale A.S.L. di Brindisi
Giuseppe Pasqualone